

al comma 9 della citata Disposizione; informa della decisione l'ente accreditato per acquisire l'adesione di quest'ultimo alla proposta, nonché il consenso dei coniugi all'adozione di quel determinato bambino, di cui hanno, attraverso la documentazione, avuto notizie circa la storia personale e familiare. Il Centro autorizza gli aspiranti genitori adottivi e l'ente accreditato, che ne segue la procedura, a visitare in Istituto il minore proposto. Se l'incontro è positivo il Centro trasmette alla Commissione la documentazione relativa al minore adottabile unitamente alla Dichiarazione di cui al seguente capoverso.

Il Centro è tenuto ad emettere la Dichiarazione che il bambino iscritto nella banca dati dei minori adottabili è in situazione di abbandono perché i genitori sono rimasti ignoti, perché orfano, perché i genitori sono stati privati della potestà parentale o perché i genitori hanno rinunciato all'educazione del bambino e hanno dato l'assenso alla sua adozione, e non ci sono parenti disponibili ad occuparsi di lui, ed altresì che nessuna famiglia bielorusa ha dato la sua disponibilità ad adottarlo.

Nel caso in cui la dichiarazione di disponibilità ad adottare è mirata ad un determinato bambino già conosciuto, perché ospitato nell'ambito dei percorsi di "risanamento post-Chernobyl", il minore può non risultare inserito nella banca dati dei bambini adottabili, in quanto continua a vivere con i suoi genitori, o con parenti, o con il tutore, ciò nonostante sarà possibile ottenere la sentenza di adozione a favore dei coniugi che lo hanno accolto ripetutamente se il genitore, il parente, il tutore presterà il proprio consenso all'adozione e questo consenso risulterà informato, libero e consapevole, escludendo che queste persone abbiano avuto una contropartita per avere dato il proprio consenso. Consenso informato significa che la persona è resa edotta che l'adozione interrompe i vincoli di parentela con la famiglia di origine e crea il legame di filiazione legittima con la famiglia adottante, della quale il minore assume e trasmette il cognome, nonché acquista la cittadinanza.

La dichiarazione del Centro farà riferimento, ove il minore da adottare abbia superato i 10 anni di età, anche al consenso prestato dallo stesso; tale consenso il minore, in base alla normativa bielorusa, dovrà dare in forma scritta e l'autenticità del contenuto e della sottoscrizione è attestata dal direttore dell'istituto, in cui il minore trovasi collocato, o dal rappresentante dell'organo che ne ha assunto, la competenza territoriale, la tutela, oppure se il minore si trova all'estero, dall'Ambasciata bielorusa in quel Paese.

La Commissione, ricevuta, da parte dell'ente accreditato, la documentazione relativa al minore, ivi compresa la Dichiarazione del Centro, accertata la regolarità della procedura e valutata la rispondenza dell'adozione all'interesse superiore del minore, autorizza il proseguimento della procedura di adozione ai fini dell'ingresso e della residenza permanente del minore in Italia, dichiarando che il minore sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente in Italia successivamente all'emissione della sentenza di adozione da parte del corrispettivo Tribunale della Repubblica di Belarus e alla relativa richiesta da parte dei coniugi.

A tal fine l'ente accreditato provvederà, una volta emessa la sentenza di adozione, a trasmettere il relativo provvedimento alla Commissione che autorizzerà definitivamente l'ingresso e la residenza permanente in Italia del minore bieloruso adottato. Ottenuta detta autorizzazione, gli adottanti chiederanno il visto all'Ambasciata d'Italia in Belarus.

Gli enti italiani accreditati, attraverso i quali è stata espletata l'adozione, effettuano il controllo della registrazione consolare presso l'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia dei bambini bielorusi adottati dai cittadini italiani.

Ogni eventuale trasgressione della normativa italiana e/o bielorusa da parte dell'ente accreditato sarà denunciata nelle sedi competenti e segnalata dalla Commissione al Centro e viceversa. Conseguentemente l'attività dell'ente accreditato potrà essere sospesa o revocata dal Ministero dell'Istruzione o dalla Commissione; gli obblighi assunti dall'ente, la cui attività è stata sospesa o revocata, con riferimento alle relazioni semestrali, saranno portati a termine dalla Commissione.

La Commissione e il Centro ribadiscono l'impegno assunto per garantire tutti gli interventi necessari ai fini della protezione e della piena tutela dei diritti dei bambini bielorusi adottati da persone residenti in Italia e si impegnano a mantenere rapporti continui per scambiare le informa-

zioni relative alle eventuali modifiche legislative inerenti le procedure di adozione, nonché le informazioni necessarie al superamento delle difficoltà operative eventualmente insorgenti nello svolgimento delle procedure.

La Commissione si impegna a promuovere la realizzazione di progetti mirati a migliorare la qualità della vita dei bambini nel territorio bielorusso, specialmente nell'ambito della salute e dell'istruzione, e chiede al Centro di voler individuare e comunicare le priorità.

La Commissione, nell'ambito del programma annuale di finanziamento dei progetti di cooperazione specificatamente mirati a ridurre l'area dell'adozione ed affermare il principio di sussidiarietà, sollecita gli enti accreditati nel Repubblica di Belacus a presentare insieme un progetto a favore dei bambini bielorusi in situazione di difficoltà, secondo le direttive espresse nel relativo bando.

I Capi delle due delegazioni: Consigliere Carmela Cavallo, Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; Sig.ra Tatiana Kovaleva, Vice Ministro dell'Istruzione della Repubblica di Belarus.

* * *

MINSK - PROCESSO VERBALE/11 SETTEMBRE 2002

Nei giorni 10 e 11 settembre si sono incontrate a Minsk, nella Sede del Centro dell'Adozione, per l'Italia la Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito denominata CAI) Dott.ssa Carmela Cavallo e per la Bielorussia la Direttrice del Centro Nazionale per le Adozioni di Minsk (di seguito denominato "Centro") Olga Karaban per discutere le questioni procedurali di adozione e per concretizzare le azioni delle parti al fine di garantirne il corretto svolgimento secondo la normativa vigente nei due Paesi e di stabilire il processo semplice e chiaro della procedura.

Si è effettuata la registrazione di cinque enti italiani autorizzati dalla CAI ad operare nel campo delle adozioni internazionali (ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALAFABETO, ASSOCIAZIONE CICOGNA AMICI DI CEDERNOBYL, ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A., RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA SOCIALE, NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS).

La Delibera della CAI del 30.08.2002 relativa alle procedure di adozione dei bambini bielorusi realizzate dalle famiglie italiane che hanno ospitato i bambini nell'ambito dei percorsi di risanamento, e di alcuni casi di palese strumentalizzazione di tali soggiorni per aggirare la legge sull'adozione, hanno ritenuto necessario introdurre opportuni aggiustamenti all'attuale iter procedurale. Tali aggiustamenti sono finalizzati a realizzare l'interesse del minore adottabile all'abbinamento con la famiglia più adeguata a dare risposte alle sue esigenze.

La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban hanno concordato nell'ambito dei programmi di risanamento deve essere evitata l'accoglienza di un bambino orfano da parte di una famiglia che abbia iniziato la procedura di adozione nazionale o internazionale perché ne potrebbe essere pregiudicato il corretto svolgimento. La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban si impegnano a rivolgersi agli organi competenti dei relativi Paesi con la proposta di non mandare i bambini orfani per i percorsi di risanamento presso le famiglie, che abbiano già iniziato la preparazione di documentazione per adozione. A tal fine è necessario richiedere alle associazioni che realizzano in Italia e in Bielorussia i programmi di risanamento, che le famiglie italiane, che invitano i bambini per fini di risanamento per la prima volta, rilascino una dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi, da cui risulti che non hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione.

La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban hanno concordato che nell'interesse dei bambini e delle famiglie italiane, che avevano accolto i bambini nell'ambito dei programmi di risanamento precedentemente alla data del 15/11/2000 sia necessario salvaguardare il termine stabilito dalla CAI - il 31/12/2002, alla scadenza del quale i documenti relativi alla adozione di un bambi-

no bielorusso da una famiglia italiana saranno accettati ed esaminati dalla competente autorità bielorusa solo se saranno presentati da un ente italiano autorizzato. L'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia accetterà e valuterà i documenti dei candidati italiani in adottanti, solo se congiuntamente sarà stato prodotto il provvedimento dalla CAI per proseguire la procedura di adozione senza l'assistenza di un ente italiano autorizzato rilasciato entro il 31.12.2002.

Al fine di evitare l'uso improprio del certificato di iscrizione in banca dati di un bambino bielorusso adottabile, detto certificato sarà rilasciato dal Centro solo dopo che la coppia adottante avrà prodotto il decreto di idoneità emesso dal tribunale competente e il provvedimento della CAI che autorizza a proseguire la procedura di adozione senza l'assistenza di un ente oppure sulla richiesta della CAI. Dal 01/01/2003 il certificato di iscrizione in banca dati di un bambino bielorusso adottabile sarà rilasciato dal Centro esclusivamente all'ente autorizzato o sulla richiesta della CAI.

La Presidente Cavallo ha preso atto che nella Repubblica di Belarus saranno accreditate soltanto 7 enti tra quelli autorizzati dalla CAI ad operare nel campo delle adozioni internazionali; ai 5 enti già registrati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus si aggiungeranno, pertanto, altri 2 enti, da selezionarsi dalle competenti autorità bielorusse nel corso dell'anno 2002.

La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban, intendendo favorire e privilegiare l'adozione non mirata ad un determinato bambino, hanno concordato, che al di là della presentazione di domande di adozione mirate a bambini noti, in quanto ospitati nell'ambito dei percorsi di risanamento, ciascuno degli enti accreditati potrà presentare al Centro nell'arco dell'anno 2002-2003 10 richieste di adozione da parte di coppie dichiarate idonee e disponibili a bambini tra i 4 e i 10 anni di età. Nello stesso periodo ciascun ente potrà presentare richieste di adozione di non più di quaranta bambini, conosciuti dagli adottandi durante i percorsi di risanamento.

Sicure del reciproco impegno nel rispetto di quanto concordato il documento viene sottoposto alla firma.

* * *

PROCESSI VERBALI CON LA LITUANIA

Processo Verbale di collaborazione fra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Servizio di Adozioni presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale della Repubblica di Lituania

I giorni 12 e 13 settembre 2002 la Cons. Carmela Cavallo, Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (in seguito: Commissione) istituita ai sensi dell'art.6 della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla "Tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" (in seguito: Convenzione) con sede in Roma, via Fornovo, 8, e la Dott.ssa Giedre Zentelyte, Direttrice del Servizio di Adozioni presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale della Repubblica di Lituania (in seguito: Servizio Adozioni), parimenti istituito ai sensi della Convenzione, con sede in Vilnius, via Sodu, 15, si sono riunite a Vilnius ed hanno convenuto quanto segue.

1. Principi generali di collaborazione

La Commissione è l'Autorità Centrale di riferimento per le adozioni internazionali in Italia e a tal fine attua il controllo sul corretto e regolare svolgimento delle relative procedure.

È altresì competente ad autorizzare gli enti italiani ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il Servizio Adozioni è l'Autorità Centrale di riferimento per le adozioni internazionali in Lituania. Il Servizio Adozioni ha la responsabilità della gestione delle adozioni nazionali ed inter-

nazionali e del coordinamento delle attività dei Servizi municipali per la tutela dei diritti dei bambini nel campo dell'adozione.

La collaborazione fra la Commissione ed il Servizio Adozioni viene realizzata secondo i principi della Convenzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Lituania in materia di adozioni internazionali.

Il presente Processo Verbale definisce le modalità di tale collaborazione ai fini di garantire la correttezza e la regolarità dell'iter procedurale necessario per realizzare l'adozione di un bambino lituano da parte di coniugi residenti in Italia.

La Commissione ed il Servizio Adozioni concordano di conformare la loro azione al principio fondamentale che il minore, privo della tutela dei genitori, ha pieno diritto a crescere in una famiglia.

Il Servizio Adozioni si impegna prioritariamente a garantire che la crescita e l'educazione del minore si svolga nell'ambito della famiglia naturale e, solo ove ciò non sia possibile, ad assicurargli pari tutela con l'affidamento familiare oppure con l'adozione in una famiglia lituana.

Il Servizio Adozioni, ove non sia possibile realizzare neppure l'adozione nazionale, collabora con la Commissione al fine di individuare per un determinato bambino adottabile la famiglia idonea a dare risposte adeguate alle esigenze del minore.

In tal caso, dette istituzioni attueranno tutte le misure idonee a garantire che il minore lituano adottato in Italia goda nel Paese di accoglienza di una tutela non inferiore a quella assicuratagli nel Paese d'origine e che la sua adozione non sia fonte ingiustificata di vantaggio economico per alcuno, dovendo ogni adozione realizzare il superiore interesse del minore.

2. Competenze del Servizio Adozioni

1. Il Servizio Adozioni forma la graduatoria dei minori adottabili, dei cittadini lituani e dei cittadini stranieri aspiranti all'adozione, in base a criteri che saranno regolarmente resi noti alla Commissione.

2. Il Servizio Adozioni, dopo aver eseguito le verifiche previste dall'articolo 4 della Convenzione, valutato che l'adozione internazionale corrisponde al superiore interesse di un determinato minore, individua dalla relativa graduatoria la famiglia italiana maggiormente idonea, fornisce all'ente autorizzato i dati relativi al bambino, formulando la proposta di abbinamento.

3. Il Servizio Adozioni stipula gli accordi di collaborazione -in numero non superiore a quattro- con gli enti autorizzati dalla Commissione, stabilendo l'iter procedurale per la presentazione dei documenti e per l'iscrizione nella graduatoria degli aspiranti genitori adottivi nella Repubblica di Lituania, nonché gli altri adempimenti che precedono la pronuncia della sentenza di adozione. Il Servizio Adozioni trasmette alla Commissione copia di detti accordi di collaborazione.

4. Il Servizio Adozioni rilascia il certificato di conformità dell'adozione internazionale, ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione.

5. Il Servizio Adozioni informa immediatamente la Commissione sull'eventuale condotta illegale tenuta in Lituania dagli enti italiani autorizzati.

6. Il Servizio Adozioni si impegna a trasmettere annualmente alla Commissione i dati statistici relativi alle adozioni internazionali in Lituania e ad informarla tempestivamente circa le eventuali modifiche apportate alla normativa di senore.

3. Competenze della Commissione

1. La Commissione attua il controllo sul corretto e regolare svolgimento delle procedure di adozione internazionale ed autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia del minore adottato.

2. La Commissione autorizza, in numero non superiore a 4, gli enti ad operare in Lituania ai sensi della Convenzione, informandone il Servizio Adozioni ai fini del loro riconoscimento.

3. La Commissione controlla l'attività degli enti autorizzati e informa il Servizio Adozioni sull'eventuale revoca, sospensione o limitazione dell'autorizzazione concessa. Ove la Commissione o il Servizio Adozioni accertino che l'ente autorizzato abbia violato le norme stabilite dalla Convenzione o dal diritto interno di uno dei due Paesi, provvederanno immediatamente ad informarsi

reciprocamente in merito, al fine di adottare le misure atte a sanzionare la condotta dell'ente. Ove all'ente autorizzato venga revocata, sospesa o limitata l'autorizzazione ad operare, la Commissione si impegna a trasmettere al Servizio Adozioni le relazioni post-adozione cui l'ente era tenuto, direttamente o attraverso altro ente autorizzato per la Lituania.

4. Gli enti autorizzati dalla Commissione presentano al Servizio Adozioni la documentazione relativa ad ogni coppia aspirante all'adozione, nelle forme e nei tempi richiesti dal Servizio Adozioni.

5. La Commissione trasmette annualmente al Servizio Adozioni la lettera di garanzia con la quale si impegna a far pervenire al Servizio Adozioni, a mezzo dell'ente autorizzato che ha assistito la coppia, le relazioni post-adozione sulle condizioni di vita e di educazione di ogni bambino lituano adottato da residenti nella Repubblica Italiana. Dette relazioni, riguardanti lo sviluppo psico-fisico del bambino adottato, il livello di integrazione nell'ambito familiare, scolastico e sociale, le condizioni di salute, saranno accompagnate da adeguata documentazione fotografica e presentate al Servizio Adozioni secondo le seguenti modalità:

- a) semestralmente, nei primi due anni dalla sentenza di adozione;
- b) annualmente, nei due anni successivi;
- c) oltre il quarto anno, su richiesta del Servizio Adozioni, per casi particolari.

Le relazioni devono essere tradotte in lingua lituana. La Commissione si impegna a verificare che dette relazioni siano redatte in modo corretto e approfondito.

6. La Commissione, ove accerti che le condizioni di vita del bambino nella famiglia adottiva non siano tali da consentire la piena tutela dei suoi diritti, provvederà a notificare l'Autorità giudiziaria minorile territorialmente competente affinché assuma i provvedimenti urgenti nell'interesse superiore del minore. La Commissione darà immediata comunicazione al Servizio Adozioni di tali provvedimenti. La Commissione e il Servizio Adozioni si consulteranno al fine di individuare la migliore soluzione per garantire la piena tutela del minore, valutando l'opportunità del suo collocamento in una comunità o in un nuovo nucleo familiare, ovvero del suo rientro in Lituania, ove non sia esperibile altro intervento.

Clausole finali

Nel quadro della reciproca collaborazione in materia di adozioni internazionali, la Commissione si impegna, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie per i programmi di sussidiarietà, a sostenere progetti di formazione per gli operatori sociali lituani attivi nel campo delle adozioni.

Il Servizio Adozioni si impegna a tenere in considerazione la disponibilità delle famiglie italiane ad adottare bambini di età superiore a tre anni e con lievi problemi di salute o in numero superiore a due perché fratelli e a richiedere a tal fine agli enti autorizzati la presentazione dei documenti relativi a tali famiglie.

Con il presente Processo Verbale, sottoscritto dalla Cons. Carmela Cavallo e dalla Dott.ssa Giedre Zentelyte, la Commissione ed il Servizio Adozioni si impegnano a rispettare quanto in esso previsto e ad informarsi reciprocamente su ogni eventuale modifica della normativa interna in materia di adozioni internazionali, anche ai fini di eventuali aggiustamenti al presente testo.

Vilnius, 13 settembre 2002

PROCESSO VERBALE E ACCORDO ALLA FIRMA CON IL VIETNAM**HANOI/18 DICEMBRE 2002****CONVENZIONE IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DI ADOZIONE DI MINORI
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (designati di seguito gli Stati contraenti),

Riconoscendo che, per lo sviluppo armonico della personalità, il bambino deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, amore e comprensione;

Riconoscendo che lo Stato contraente deve adottare le misure adeguate per permettere al bambino di rimanere nel proprio ambiente familiare ed assicurare al bambino privo del suo ambiente familiare una situazione familiare sostitutiva;

Riconoscendo che l'adozione internazionale è una misura adeguata finalizzata a dare una famiglia stabile al bambino nel cui Paese d'origine non è stato reperito un nucleo familiare idoneo;

Riconoscendo che al bambino adottato in conformità alla presente convenzione devono essere assicurati in entrambi Paesi contraenti gli stessi interessi e gli stessi diritti garantiti al bambino che ha la nazionalità di quel Paese o che ha la residenza abituale in quel Paese.

Hanno deciso di sottoscrivere la presente convenzione.

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1***Campo di applicazione*

1. La presente convenzione si applica allorché un bambino che non ha ancora raggiunto la maggiore età, così come fissata dallo Stato di origine, sia cittadino di questo Stato o residente nel territorio di quello Stato, sia adottato da una coppia unita in matrimonio residente nell'altro Stato contraente (di seguito adottanti).

La presente convenzione si applica parimenti al bambino apolide residente abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti nel quale sarà adottato da coniugi residenti abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. L'adozione richiamata al capo 1 di questo articolo crea il legame di filiazione legittima tra gli adottanti e l'adottato.

Articolo 2*Principi dell'adozione*

Gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare delle misure di collaborazione al fine di garantire che l'adozione di un bambino residente abitualmente sul territorio di uno dei due Stati contraenti (di seguito Stato di origine), da parte di coniugi residenti abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente (di seguito Stato di accoglienza) siano frutto della libera volontà dei soggetti coinvolti, nello spirito di solidarietà, conformemente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, nel rispetto della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 "Sui Diritti del Fanciullo", ai fini della salvaguardia del suo superiore interesse.

Articolo 3*Protezione del bambino*

1. Gli Stati contraenti adottano ogni misura conforme alle leggi nazionali al fine di prevenire, sanzionare e perseguire le attività illegali sottesi all'adozione ai fini dello sfruttamento del lavoro minorile,

dell'abuso sessuale su minori, del rapimento, della sostituzione fraudolenta, del traffico di minori mascherato dall'adozione, nonché tutte le altre condotte che violano i diritti e gli interessi del bambino.

2. Nello spirito di solidarietà ed allo scopo di proteggere i bambini, gli Stati contraenti promuovono le condizioni favorevoli ai fini di incoraggiare le adozioni di bambini orfani e di bambini disabili.

Articolo 4

Dispensa dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti depositati, autenticati, certificati dalle autorità competenti di uno degli Stati contraenti utilizzati nella procedura di adozione previsti dalla presente convenzione non necessitano di essere legalizzati.

Articolo 5

Traduzioni e costo delle procedure

Per l'applicazione della presente convenzione, le Autorità di riferimento degli Stati contraenti relazionano tra loro nella lingua dello Stato di origine del bambino; il costo della procedura di adozione viene sostenuto dagli adottanti che svolgono sul territorio di uno degli Stati contraenti le procedure di adozione.

Capitolo II

AUTORITÀ ED ENTI INTERESSATI ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 6

Autorità centrali

Sono designate come Autorità Centrali degli Stati contraenti per l'applicazione della presente convenzione: da parte della Repubblica Italiana la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte della Repubblica Socialista del Vietnam l'"International Adoption Institution" presso il Dipartimento della Giustizia del Vietnam.

Articolo 7

Collaborazione per implementare la presente convenzione

Per l'applicazione della presente convenzione, le Autorità Centrali dei Paesi contraenti possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche competenti del loro Stato, e anche di organismi accreditati nel campo dell'adozione conformemente alla loro normativa interna (di seguito enti accreditati).

Articolo 8

Enti accreditati

1. Un ente che opera in conformità alla normativa dello Stato di accoglienza, dopo aver ottenuto l'accreditamento da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, è autorizzato a svolgere attività umanitaria e non lucrativa sul territorio dello Stato di origine, al fine di assistere gli adottanti che hanno residenza abituale sul territorio dello Stato di accoglienza, nelle procedure di adozione di un bambino residente abitualmente sul territorio dello Stato di origine, in conformità alla presente convenzione.

2. Per ottenere l'accreditamento da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, un ente deve corrispondere a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato di origine; avere dei programmi umanitari, dei progetti di attività non lucrativa nel campo dell'adozione, ivi compresi degli aiuti economici a livello umanitario agli Istituti di assistenza dei bambini nello Stato di origine.

3. In conformità all'accordo tra gli Stati contraenti e sulla base di un'autorizzazione rilasciata in forma scritta dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, un ente accreditato può esercitare specifiche

attività richiamate agli articoli, 16, 17 (comma 2), 18, 20, 22 e 24 della presente convenzione. L'organismo accreditato è sottoposto alla vigilanza di entrambe le Autorità Centrali degli Stati contraenti.

4. I diritti e gli obblighi dell'ente accreditato che opera sul territorio dello Stato di origine sono stabiliti dalla normativa interna di quest'ultimo.

Capitolo III

LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA IN MATERIA DI ADOZIONE

Articolo 9

Condizioni richieste in relazione ai bambini adottabili

La legislazione dello Stato di origine stabilisce le condizioni per l'adottabilità di un bambino.

Le persone legittimate a dare il proprio consenso all'adozione, nonché le forme secondo cui il consenso deve essere dato, sono indicate dalla legge dello Stato di origine.

Articolo 10

Condizioni richieste in relazione agli adottanti

Gli adottanti devono soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato di accoglienza, nonché le condizioni richieste dalla legge dello Stato di origine.

Articolo 11

Competenza sulla dichiarazione di adozione

La decisione di collocare un bambino in adozione spetta alla competente Autorità dello Stato di origine.

Articolo 12

Riconoscimento dell'adozione

L'adozione pronunciata dalla competente Autorità dello Stato di origine in conformità alla legge nazionale e alla presente convenzione è riconosciuta a tutti gli effetti dallo Stato di accoglienza.

Articolo 13

Effetti giuridici dell'adozione

1. Gli effetti giuridici dell'adozione disciplinata dalla presente convenzione sono stabiliti dallo Stato contraente in cui la procedura di adozione si perfeziona. 2. Nel caso in cui l'adottato acquisti la nazionalità dello Stato di accoglienza, in conformità della normativa interna dello Stato, l'Autorità Centrale deve comunicare all'Autorità Centrale dello Stato di origine la data in cui il minore adottato ha acquisito la nazionalità dello Stato di accoglienza, essendosi la procedura di adozione perfezionata. Gli Stati contraenti si impegnano a rendere possibile che l'adottato, avendo acquisito la nazionalità dello Stato di accoglienza, mantenendo al contempo la cittadinanza dello Stato di origine, possa, al raggiungimento della maggiore età, esercitare la scelta sulla cittadinanza.

Capitolo IV

LA PROCEDURA DI ADOZIONE

Articolo 14

Documentazione

1. La procedura di adozione deve svolgersi in conformità della normativa interna di entrambi gli Stati contraenti e tale conformità deve essere dichiarata dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza nei termini previsti dal seguente art. 15.

2. Tutti gli atti della procedura di adozione devono essere accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dello Stato di origine certificata conforme all'originale dal funzionario compe-

tente della Rappresentanza Diplomatica o del Consolato dello Stato di origine; i costi della traduzione sono sostenuti dagli adottanti.

Articolo 15

Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza garantisce:

- a) che gli adottanti posseggono i requisiti necessari per adottare come previsti dall'art. 10 della presente convenzione;
- b) che essi hanno ricevuto le informazioni e la preparazione necessarie per adottare, in particolare quelle relative all'ambiente familiare e sociale del Paese d'origine del bambino;
- c) che il bambino sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente sul territorio dello Stato di accoglienza.

Articolo 16

Trasmissione della documentazione

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di origine, direttamente o attraverso l'ente accreditato, la documentazione relativa ai coniugi adottandi accompagnandola con una nota esplicativa delle informazioni necessarie

- a) nome e cognome, data di nascita, numero del passaporto o della carta d'identità, residenza, domicilio, professione;
- b) capacità legale;
- c) idoneità ad adottare (condizioni economiche, reddito annuale, situazione personale, familiare, sanitaria, sociale);
- d) motivazione ad adottare;
- e) caratteristiche del bambino che essi sono idonei ad adottare.

Articolo 17

Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di origine

1) L'Autorità Centrale dello Stato di origine garantisce

- a) che il bambino proposto in adozione è adottabile ai sensi della normativa in vigore sul proprio territorio;
 - b) che dopo aver valutato la possibilità di presa in carico del bambino sul proprio territorio, l'adozione internazionale si rivela la soluzione più adeguata a realizzarne il superiore interesse;
 - c) che le persone o gli organi legittimati a dare il proprio consenso all'adozione del bambino lo hanno espresso in forma scritta, ivi compreso il consenso dato dal bambino alla propria adozione al raggiungimento dell'età prevista dalla legge nazionale;
 - d) che le persone o gli organismi di cui sopra sono state debitamente informati delle diverse forme di adozione previste dalla normativa dello Stato di accoglienza, in particolare degli effetti giuridici;
- 2) Quando l'Autorità Centrale dello Stato di origine valuta che il bambino è adottabile trasmette la documentazione relativa agli adottandi all'Autorità competente in quello Stato (o nel medesimo Stato) a dichiarare l'adozione perché dia seguito alla procedura e provveda a darne comunicazione allo Stato di accoglienza.

Articolo 18

Procedura per la proposta di un bambino in adozione

1) L'Autorità Centrale dello Stato di origine trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza direttamente o attraverso l'ente accreditato una nota esplicativa delle seguenti informazioni sul bambino proposto per l'adozione:

- a) nome e cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza;
- b) stato di adottabilità;
- c) situazione personale, familiare, sociale;

- d) stato di salute;
 - e) esigenze e particolari inclinazioni del bambino.
- 2) L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve comunicare nel più breve tempo possibile all'Autorità Centrale dello Stato di origine direttamente o attraverso l'ente accreditato l'adesione degli adottanti alla proposta di abbinamento.

Articolo 19*Procedura di ingresso del bambino*

- 1) La procedura di ingresso del bambino deve essere fatta in conformità alla legge dello Stato di origine.
- 2) Su richiesta diretta o tramite l'ente accreditato dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza l'Autorità Centrale dello Stato di origine dichiara che le procedure di adozione si sono svolte in conformità all'ordinamento giuridico interno e alla presente convenzione.
- 3) Le Autorità di entrambi gli Stati contraenti garantiscono che il bambino goda di tutte le facilitazioni possibili per lasciare il proprio Paese e fare ingresso e risiedere stabilmente nel Paese ricevente.

Articolo 20*Definizione della procedura di adozione nello Stato di accoglienza*

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza dopo aver definito la procedura di adozione del bambino straniero secondo la propria normativa interna ne dà in forma scritta notizia allo Stato di origine direttamente o attraverso l'ente accreditato.

Capitolo V **COOPERAZIONE**

Articolo 21*Cooperazione in materia di protezione del bambino*

- 1) Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate al fine di proteggere i bambini adottati in conformità a quanto disposto nella presente convenzione.
- 2) Gli Stati contraenti si assicurano che il bambino cittadino di uno Stato contraente adottato sul territorio dell'altro Stato contraente gode della stessa protezione ed è titolare degli stessi diritti riconosciuti ai bambini che hanno la cittadinanza di quello Stato o che vi risiedono stabilmente.
- 3) Quando l'inserimento del bambino nella famiglia adottiva non risponde più al suo superiore interesse, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve irrimediabilmente mettere in atto tutte le misure necessarie al fine della sua protezione. Lo Stato di accoglienza vigila sul collocamento del minore in un nuovo ambiente idoneo al suo armonico sviluppo, dandone notizia all'Autorità Centrale dello Stato di origine.

Gli Stati contraenti devono assumere le misure idonee a far rientrare il bambino nel suo Stato di origine, se questa rimane l'ultima soluzione in grado di garantirne il superiore interesse.

Articolo 22*Scambio di informazioni*

1. Le Autorità Centrali degli Stati contraenti si scambiano le rispettive leggi disciplinanti l'istituto dell'adozione, e in particolare la normativa riguardante i requisiti richiesti agli aspiranti genitori adottivi, i dati statistici e le altre informazioni necessarie.
2. Esse si informano reciprocamente sul funzionamento della presente convenzione e assumono le necessarie decisioni per eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.
3. Su richiesta dell'Autorità Centrale dello Stato di origine e nel rispetto della legislazione nazionale di esso, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a fornire all'Autorità Cen-

trale dello Stato di origine le informazioni su una particolare situazione adottiva.

L'Autorità Centrale dello Stato di origine si impegna a tenere riservate dette informazioni in conformità alla propria normativa interna per assicurare il superiore interesse del bambino.

Articolo 23

Assistenza tecnica per l'attuazione della convenzione

Per implementare la presente convenzione, gli Stati contraenti s'impegnano a instaurare fra loro una collaborazione sotto forma di assistenza tecnica, in tema di formazione del personale, di aiuto alle Autorità pubbliche o agli Istituti di assistenza per l'infanzia, così come a scambiarsi informazioni ed esperienze nel campo dell'adozione internazionale.

Articolo 24

Gruppo di lavoro misto

1. Per implementare la presente convenzione, gli Stati contraenti decidono di istituire un gruppo di lavoro misto e paritetico composto da rappresentanti delle diverse Autorità Centrali e dai rappresentanti di altre autorità pubbliche competenti nel campo delle adozioni di ogni Stato contraente.

2. Il gruppo misto si riunisce annualmente, di volta in volta in uno degli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono, inoltre, decidere di riunire il gruppo di lavoro in sessione straordinaria, ove fosse necessario. Sull'accordo degli Stati contraenti, in caso di necessità, i rappresentanti degli enti accreditati sono autorizzati ad assistere come osservatori, alle sessioni del gruppo di lavoro.

3. Il gruppo di lavoro esamina e valuta lo stato di applicazione della convenzione. Esso stabilisce la strategia di assistenza e collaborazione a livello tecnico, di cui al precedente articolo 23, gli aiuti economici di natura umanitaria degli enti accreditati in favore degli istituti di assistenza all'infanzia nello Stato di origine richiamati all'articolo 8, secondo comma, della presente convenzione, e individua le soluzioni per superare le difficoltà incontrate nell'applicazione della convenzione.

Capitolo VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25

Entrata in vigore ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica in conformità alla legge in vigore nello Stato di accoglienza e nello Stato di origine ed essa entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio dello strumento di ratifica.

2. La presente convenzione è conclusa per una durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per periodi di cinque anni se nel termine di sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità, nessuno dei due Stati contraenti riceve la notifica dell'altro Stato circa l'intenzione di porre fine alla presente convenzione.

Articolo 26

Modifiche ed emendamenti

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche ed emendamenti decisi di comune accordo tra gli Stati contraenti. Ogni proposta di modifica sarà fatta per via diplomatica.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana, vietnamita e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso in cui le interpretazioni siano differenti, il testo francese sarà quello di riferimento. I plenipotenziari rispettivi degli Stati contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

PAGINA BIANCA

APPENDICE DOCUMENTALE

PAGINA BIANCA

Rassegna dei principali atti delle istituzioni internazionali

1. Documenti delle Nazioni unite

1.1. Assemblea generale delle Nazioni unite

Risoluzione del 19 dicembre 2001, *The rights of the child*¹

L'Assemblea generale con la risoluzione 56/1395 è tornata ad affrontare le questioni di genere che interessano i minori, invitando gli Stati membri a rinnovare il loro impegno nell'attuazione del Piano d'azione di Pechino² e, in particolare, a:

- eliminare le disparità di genere nell'educazione primaria e secondaria entro il 2005;
- garantire alle bambine il pieno accesso al godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- proteggere le bambine da ogni forma di violenza, quali l'infanticidio, la selezione prenatale del sesso, le mutilazioni genitali o lo sfruttamento sessuale, e sviluppare appositi programmi di sostegno medico, sociale e psicologico per le bambine vittime di violenza;
- adottare e attuare leggi che legittimino solo il matrimonio basato sul libero e pieno consenso della sposa e che stabiliscano un'età minima per la validità del consenso al matrimonio da parte dei nubendi;
- prestare la dovuta attenzione alla particolare vulnerabilità delle bambine prima, durante e dopo i conflitti armati;
- elaborare piani di azione nazionali, ampi e multidisciplinari, volti a eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le bambine.

Rapporto del 15 luglio 2002 del Segretario generale all'Assemblea generale delle Nazioni unite, sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo³.

Il rapporto fa il punto sullo stato della Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto riguarda la firma, la ratifica e l'adesione degli Stati. Al 2 luglio 2002 la Convenzione risulta ratificata da 191 Stati e firmata da 193 Stati (gli stessi Stati che hanno ratificato o aderito al trattato più Stati Uniti e Somalia), mentre i due protocolli opzionali

¹ A/RES/56/138 del 19 dicembre 2001 *The rights of the child*.

² Piano d'azione approvato dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne, Pechino, 4 – 15 settembre 1995.

³ A/57/295, Report on the Secretary general, *Status of the convention o the rights of the child*, consultabile sul sito www.un.org/documents/

sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e sulla vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile, sono stati ratificati da 33 Stati e firmati da oltre cento Stati. Mentre, 120 sono gli Stati che hanno notificato l'accettazione della modifica del comma 2 dell'articolo 43 della Convenzione, relativo all'aumento dei componenti del Comitato ONU sui diritti del fanciullo da dieci a diciotto membri, tuttavia affinché tale emendamento entri in vigore sono necessarie 128 notifiche.

Il rapporto riafferma l'esigenza di assicurare una formazione adeguata e sistematica sui diritti del minore per raggiungere un'applicazione rafforzata delle leggi che li sanciscono e sollecita gli Stati a porre fine all'impunità di tutti i reati aventi vittime di minore età e a sottoporre a giudizio gli autori di tali reati.

Inoltre, si ricorda che il Comitato sui diritti del fanciullo ha deciso di dedicare periodicamente un giorno della propria attività alla discussione di uno specifico articolo della Convenzione o di un argomento relativo ai diritti del fanciullo. Durante la sua 28^a Sessione, il Comitato ha discusso sulla violenza ai danni dei minori all'interno della famiglia e nella scuola, mentre nella 29^a si è dedicato all'analisi delle caratteristiche e della tempistica di presentazione dei rapporti periodici da parte degli Stati.

Risoluzione del 12 febbraio 2003, *The girl child*⁴

L'Assemblea generale delle Nazioni unite ha denunciato ancora una volta le gravi discriminazioni che le bambine subiscono nella nostra società, sottolineando la necessità di dare immediatamente e concreta attuazione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 ed alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979.

Con tale risoluzione, l'Assemblea invita i governi e le stesse Nazioni unite, in cooperazione con le organizzazioni internazionali a incrementare gli sforzi fatti, dare attuazione agli obiettivi individuati durante il World education forum⁵ ed eliminare, entro il 2005, la discriminazione d'accesso all'educazione primaria e secondaria che le bambine subiscono.

In particolare, la risoluzione sollecita gli organismi di tutela dei diritti umani ad adottare sistematicamente un approccio proteso all'eliminazione delle discriminazioni di genere, in

⁴ Resolution A/RES/57/189 *The girl child*, adopted by the General assembly, 12 February 2003, consultabile sul sito www.un.org

⁵ UNESCO, *Final report of the world education forum*, Dakar, Senegal, 26 – 28 April 2000 (Paris, 2000), consultabile sul sito www.un.org